



COMUNE DI VEDELAGO *Provincia di Treviso*

SETTORE AMBIENTE E S.U.A.P. Servizio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 30/12/2024

OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 30/09/2024 PER I TRADIZIONALI FALO' CHE SI SVOLGERANNO IN ALCUNE FRAZIONI DI VEDELAGO.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 7 del 30/09/2024 avente ad oggetto "*Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'inquinamento locale da pm10 e per la limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico*" con la quale sono state adottate alcune misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, tra le quali anche il divieto di attivare combustioni all'aperto;

PRESO ATTO che la stessa ordinanza in merito al divieto di combustioni all'aperto non prevede alcuna deroga in materia di accensione di falò rituali, salvo specifica Ordinanza Sindacale;

RICHIAMATA la circolare della Questura di Treviso prot. amm. 246/2013 ad oggetto "Art. 57 TULPS – Autorizzazioni per accensioni pericolose" che riporta alcune prescrizioni e suggerimenti al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità in occasione dell'accensione di fuochi e/o falò;

CONSIDERATO che nel Tavolo Tecnico Zonale tenutosi il 3/10/2024 (giusto verbale inoltrato dalla Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, prot. n. 26283 del 25/10/2024) è stato evidenziato, che la Provincia, *può solo fare presente che i falò sono vietati, anche se non farli non risolverebbe il problema della qualità dell'aria, ma sicuramente concorrono al suo peggioramento. Ogni Comune può comunque nella propria discrezionalità ammettere l'attuazione dei suddetti falò, limitandone in numero e dimensioni, suggerendo comunque di non consentire lo svolgimento qualora ci si trovi con livelli di allerta diversi da 0 (verde) per la qualità dell'aria.*

VISTE le sotto elencate comunicazioni preventive di accensione falò tradizionale:

- prot. n. prot. n. 29595 del 5/12/2024 inoltrata dal "Circolo NOI Oratorio Sant'Andrea APS", con la quale comunica l'intenzione di proporre l'accensione del falò nella giornata del 05/01/2025 a Cavasagra di Vedelago presso l'area dietro le Opere Parrocchiali, site in Piazza General Caviglia, n 3;
- prot. n. 30136 del 11/12/2024) inoltrata dall'Associazione Colmello di Carpenedo con la quale comunica l'intenzione di proporre l'accensione del falò nella giornata del il 06/01/2025 a Carpendo di Vedelago;

CONSIDERATO che in varie località del Veneto, tra cui anche in questo Comune, in occasione della festività dell'Epifania del 6 gennaio, è consuetudine accendere il falò quale forma di aggregazione e di condivisione;

VISTO che al riguardo la Giunta Comunale nella seduta del 18/12/2024 si è espressa favorevolmente all'accensione dei falò tradizionali, limitatamente a coloro che hanno ne hanno fatto espressa richiesta;

RITENUTO possibile per le motivazioni sopra esposte derogare al divieto di combustione di materiali vegetali di cui all'art. 182 del D.Lgs 152/2006 stabilito attraverso l'ordinanza sindacale n. 7 del 30/09/2024 prescrivendo comunque modalità di realizzazione per minimizzare l'emissione di PM10 nell'atmosfera;

ORDINA

1) di derogare al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 7 del 30/09/2024 limitatamente all'accensione del tradizionale Falò dell'Epifania, da parte delle seguenti Associazioni:

- "Circolo NOI Oratorio Sant'Andrea APS", presso l'area delle Opere Parrocchiali, in Piazza General Caviglia, n 3 a Cavasagra di Vedelago nella giornata del 05/01/2025;
- "Associazione Colmello APS", presso la frazione di Carpendo di Vedelago nella giornata del 06/01/2025;

2) Il falò dovrà essere realizzato a tutela dell'incolumità delle persone, dell'ambiente e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e delle seguenti prescrizioni:

- sia costituita un'area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e le zone destinate alla sosta degli spettatori nonché dagli edifici e/o abitazioni circostanti;
- la suddetta area, che dovrà essere completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplosivo, dovrà essere delimitata con idonea transennatura in modo da impedire l'accesso a persone estranee all'accensione della pira;
- il materiale da bruciare dovrà essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti; accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo; è tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, quali plastica e gomma;
- la catasta del materiale utilizzato per il falò non dovrà superare i metri 4 di altezza;
- durante la fase di accensione gli spettatori dovranno sostare ad una distanza non inferiore a 50 metri;
- l'accensione del falò dovrà avvenire con contenitori posti in prossimità del centro della catasta contenenti stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplosivo;
- dovrà essere impedito il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplosivo;
- dovrà essere costituita una squadra di emergenza composta da almeno 5 persone, di cui 2 aventi l'attestato di addetto all'incendio, munita di un carrello con estintore da kg 50 e n. 2 estintori da kg 3;
- il personale della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione, impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle aree vietate al pubblico e adoperandosi per all'occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall'accensione della catasta, provochino eventuali principi di incendio;
- dovrà essere garantito un servizio sanitario per il pronto intervento in caso di incendi;
- il falò dovrà essere posizionato "sottovento" rispetto ad eventuali abitazioni site in loco; il fumo non dovrà arrecare disturbo alle persone e non dovranno crearsi pericoli per la circolazione stradale;
- al termine della manifestazione dovrà provvedersi alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito il completo spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale;
- al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, l'evento deve concludersi entro le ore 23.00 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione.

AVVISA

la presente ordinanza ha efficacia esclusivamente per le accensione dei falò sopra indicati, potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità.

A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689/1981, per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Vedelago;
- Circolo NOI Oratorio Sant'Andrea APS
- Associazione Colmello APS

INFORMA

- che a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Lidia Nicola Responsabile del Settore Ambiente e SUAP;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

IL SINDACO
Giuseppe Romano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppe Romano in data 30/12/2024